

PRESENTI:

BARGHINI DONATELLA

BERLIN PAOLO

CECCHINI GIUSEPPE (D)

CIUCCI IDA (D)

CONTI PIERO

FOSSI GIANCARLO

FOSSI GIULIA

GORI PIROVICI

GROSSI FARENZ

MACCHIONI MARINO

PAOLI ENRICO

PAOLI PIROVICI

PAOLI SARA

PASQUINI CARLO

POGGIALI FILIPPO

IL GIORNO 15 APRILE 2013, NELLA SEDE SOCIALE REGOLARMENTE CONVOCATA A NORMA DELL'ART. 34 DELLO STATUTO, SI È COSÌ L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA ASSOCIAZIONE IN PRIMA CONVEGNE ALLE ORE 18 PER DELIBERARE I SEGUENTI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO:

- 1) APPROVAZIONE DELIBERA CON LA QUALE SI AUTORIZZA IL PRESIDENTE PROTEMPORE A CERCARE, ADOTTANDO LE SOLUZIONI TECNICHE CHE SI RITERRANNO NECESSARIE, PORZIONI DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' E PIU' PERTINENTE IL PIANO STRUTTURATO, AUTORE INOLTRE ALLA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI PAGAMENTO.
- 2) MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE.

ADOTTANDO IL SEGUENTE TESTO:
IL PRESIDENTE CONSTATATA LA REGOLARITA' DELLA ASSEMBLEA STRAORDINARIA NOTTE IN DISCUSSIONE IL PRIMO DEI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO CHE L'ASSEMBLEA APPROVA DOPO BREVE DISCUSSIONE ALLA UNANIMITA' (15 VOTI A FAVORE) CON IL SEGUENTE TESTO:
L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI SOCI DELLA ASSOCIAZIONE ACCORDA PER LA CULTURA POPOLARE LO SPORT E LA RICREAZIONE DI DICOTANO, REGOLARMENTE CONVOCATA NELLA SEDE SOCIALE IL GIORNO 15 APRILE 2013. CON DELIBERAZIONE ASSUNTA ALL'ART. 34 DELLO STATUTO VIGENTE, AUTORIZZA IL PRESIDENTE PROTEMPORE A CERCARE PORZIONI DELL'IMMOBILE IN DICOTANO PIAZZA DELLA REPUBBLICA 28 E PERTINENTE L'INTERO PIANO STRUTTURATO CON ACCESSO AL PIANO TERZO, RICERCANDO SOLUZIONI TECNICHE ADEGUATE ALLA SEPARAZIONE DEI LOCALI DAL PIANO TERZO, ALLA CONFERMITA' E RISTRUTTURAZIONE DI DICOTANO AD UN PREZZO NON INFERIORE A EURO 150.000 (CENTOCINQUANTAMILA). IL PRESIDENTE VIENE ALTRESI AUTORIZZATO A DETERMINARE LE MODALITA' DI PAGAMENTO, CONCESSIONI, RISCOSSA IL PAGAMENTO DELLA SOMMA CONCORRENTE E RILASCIARE QUISTANZA DI PAGAMENTO."

L'ASSEMBLEA ESAMINA QUINDI IL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO E ESAMINA IL TESTO CHE DOPO UNA DISCUSSIONE





APPROFONDIRA VIENE RITENUTO IDONEO PER AFFRONTARE
IL FUTURO DELLA ASSOCIAZIONE, INFATTI IL TESTO CHE
CONFERMA LA PARTE RELATIVA ALLE MAGGIORANZE
QUALIFICHE NECESSARIE PER TUTTE LE DECISIONI DI NATURA
SORDINARIA, QUALI LA MODIFICA DELLO STATUTO SOCIETARIO
O LA CASSIONE DI PROPRIETA', VIENE ADGUATO ALLA
MODALITA' DI LEGGE SULLE ASSOCIAZIONI, SENZA FINE DI
LUCRO E POSSO PIU' ATTUALE ALLE FINALITA' ASSOCIATIVE
ASSOCIAZIONI. IL NUOVO TESTO VIENE ALLEGATO A PRESUNTI
VERBALI E IN SEGUITO VERRA' REGISTRATO UFFICIALMENTE.
ALLE ORE 20 ESATTI GLI ARGOMENTI IN DISCUSSIONE
IL PRESIDENTE DICHIARA CHIUSO LA RIUNIONE.

IL PRESIDENTE

[Signature]

IL SEGRETARIO

[Signature]



Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE PORTO SAN LORENZO
ATTO REGISTRATO IL 23 APR 2015 AL
N. 311 ESATTI EURO 2261.00
SENSE 3 IL DIRETTORE

L'Autore
(C. [Signature])

STATUTO ASSOCIAZIONE ACCADEMIA DICOMANO

TITOLO I

Denominazione – sede

ART. 1

E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. Del Codice Civile, una associazione che assume la denominazione di **Accademia per la cultura popolare di Dicomano**. L'associazione ha la sede legale in Dicomano e la sua durata è illimitata. Ogni variazione di indirizzo non prevede modifiche statutarie.

TITOLO II

Scopo e finalità

ART. 2

L'Associazione si ispira ai principi di democrazia, di eguaglianza e di libertà previsti dalla Costituzione italiana nata dalla lotta contro il fascismo e il nazismo.

Ha lo scopo di mantenere e valorizzare gli ideali di solidarietà e di eguaglianza che hanno consentito nel tempo di garantire l'impegno comune di tanti cittadini di Dicomano per la realizzazione di un bene immobile concepito come bene comune, di uno spazio pensato come un luogo di incontro, di condivisione e di crescita civile dei lavoratori, dei giovani, della comunità nel suo complesso. Tale spazio va utilizzato e gestito nel rispetto di quei valori.

Ha poi lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

ART. 3

Sono compiti dell'associazione:

- a) promuovere socialità, partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità, realizzando attività nonché servizi.
- b) impegnarsi contro ogni forma di razzismo, violenza, ingiustizia, discriminazione per l'affermazione di una cultura di pace.



Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
Agenzia Entrate
00021765 00000EC4 WDEL4001
00021682 22/04/2015 10:11:10
4578-00088 8C5605D2E87CC7FA
IDENTIFICATIVO: 01093110460721



Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
Agenzia Entrate
00021765 00000EC4 WDEL4001
00021681 22/04/2015 10:11:14
4578-00088 97224320C5DE187D
IDENTIFICATIVO: 01093110460712



Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
Agenzia Entrate
00021765 00000EC4 WDEL4001
00021684 22/04/2015 10:11:19
4578-00088 4987142FC7C86809
IDENTIFICATIVO: 01093110460701




Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
Agenzia Entrate
00021765 00000EC4 WDEL4001
00021685 22/04/2015 10:11:24
4578-00088 42DEC8905CF6FEAE
IDENTIFICATIVO: 01093110460699



Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
Agenzia Entrate
00021765 00000EC4 WDEL4001
00021688 22/04/2015 10:11:28
4578-00088 9F7530498C86749E
IDENTIFICATIVO: 01093110460665



Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
Agenzia Entrate
00021765 00000EC4 WDEL4001
00021689 22/04/2015 10:11:42
4578-00088 DC1948659C8841A7
IDENTIFICATIVO: 01093110460654



- c) favorire l'estensione di attività culturali, solidaristiche e ricreative tra associazioni e cittadini.
- d) avanzare proposte agli enti pubblici per una adeguata programmazione culturale e sociale del territorio.
- e) organizzare iniziative, servizi, attività culturali, sportive, turistiche e ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di riposo dei soci e dei cittadini.

L'associazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

TITOLO III

Soci

ART. 4

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro che ne condividono gli scopi e si impegnano a realizzarli.

E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

ART. 5


Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con la osservanza delle seguente modalità e indicazioni:

- 1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita e residenza.
- 2) dichiarare di attenersi al presente Statuto, all'eventuale regolamento interno ed alle deliberazioni degli organi sociali.

ART. 6

L' ammissione a socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ovvero da uno o più consiglieri da esso espressamente delegati, il quale si riserva il diritto di accogliere o respingere le domande di ammissione.

In questo secondo caso la domanda dovrà essere respinta entro trenta giorni dalla data di presentazione, senza esporre i motivi della decisione; dietro ricorso dell'interessato al Presidente tale domanda potrà essere riesaminata nella prima Assemblea ordinaria che si pronuncerà in via definitiva. Al momento della sua ammissione il socio riceverà la tessera sociale dell'Associazione documento atto a qualificarlo come tale. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante pro-tempore del soggetto che richiede l'adesione.



ART. 7

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro rappresentanti e mandatari.

ART. 8

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Perdita della qualifica di socio

ART. 9

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

ART. 10

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul registro soci.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli



addebiti dopo di che l'Assemblea si pronuncerà in modo definitivo.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione del libro soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

ART. 11

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto di rimborso del contributo associativo annuale versato.

TITOLO IV

Risorse economiche – Fondo Comune


ART. 12

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifiche documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, cene, gite, sottoscrizione anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo.

Il fondo comune, costituito da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché



fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionale statutariamente previste.

Esercizio Sociale

ART. 13

L'esercizio sociale va dal 1/1/ al 31/12 di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio o il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli associati.

Il bilancio o il rendiconto economico-finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO V

Organi dell'Associazione

ART. 14

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati
- b) il Consiglio direttivo
- c) il Presidente

Assemblee


ART. 15

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinaria e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

ART. 16

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione



che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compite dell'Assemblea ordinaria:

- a) elezione del Consiglio Direttivo;
- b) approvazione del bilancio o del rendiconto economico-finanziario
- c) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere
- d) approvazione di eventuali Regolamenti;
- e) deliberazioni in merito al rigetto della domanda di socio nel caso di ricorso presentato dal socio al quale sia stata respinta la domanda di ammissione dal Consiglio Direttivo e alla ratifica dell'esclusione dei soci da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 17

L'Assemblea di norma è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori e sulla vendita del patrimonio immobiliare.

ART. 18

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza, contenete l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno una ora dalla prima convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quarto degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.


In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione; salvo che sullo



scioglimento dell'Associazione, la modifica dello Statuto ed eventuale vendita del patrimonio immobiliare, per tali casi si rinvia agli artt. 24 -25- 26 del presente Statuto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

ART. 19

l'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono costare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Consiglio Direttivo

ART. 20

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed formato da un numero dispari compreso fra un numero minimo di tre ad un massimo di quindici membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.


La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax o email da spedirsi non meno di quattro giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso o da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio o il rendiconto economico-finanziario;
- c) redigere i programmi dell'attività da svolgere;
- d) redigere i progetti per l'impiego degli avanzi di gestione;
- e) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- f) stipulare gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;



- g) deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;
- h) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
- l) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

ART. 21

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro venti giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio

Presidente

ART. 22

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.


Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ART. 23



Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci e rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

TITOLO VI

Modificazioni dello Statuto

ART. 24

Ogni modificazione del presente Statuto dovrà essere discussa e deliberata in sede di assemblea straordinaria convocata dal Consiglio Direttivo e su richiesta firmata di almeno due/terzi dei soci. Le deliberazioni di tale Assemblea devono essere in prima convocazione con l'intervento o la rappresentanza di almeno nove/decimi dei soci.

In seconda convocazione , con l'intervento o la rappresentanza di almeno otto/decimi dei soci.

Le deliberazioni devono essere approvate da almeno i sette/decimi dei soci intervenuti.

Vendita beni immobiliari

ART. 25

Per decidere la vendita dei beni immobiliari saranno applicabili le disposizioni dell' art. 24 che precede.


Scioglimento

ART. 26

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria convocata dal Consiglio Direttivo per iniziativa propria o in seguito a richiesta firmata di almeno nove/decimi dei soci. Le deliberazioni per lo scioglimento devono essere prese in prima convocazione con l'intervento o la rappresentanza di almeno otto/decimi dei soci.

In seconda convocazione , con l'intervento o la rappresentanza di almeno sette/decimi dei soci.

Le deliberazioni sono valide in ogni caso se approvate da almeno sei/decimi dei soci intervenuti.



In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore , scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione delibererà di devolvere il patrimonio dell'associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

E' escluso in ogni caso qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Foro competente

ART. 27

La definizione di qualsiasi controversia, che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione è di competenza del Foro di Firenze

Norma finale

ART. 28

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

